

(PA Digitale – Procedura di gara NT TORINO n 2/2017)

**OGGETTO:** Procedura negoziata telematica ex art. 36 comma 2 lett b) e 6 del D. Lgs. 50/2016, tramite RdO sul MePA, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto termico/idrico-sanitario, dell'impianto antincendio e dell'impianto elettrico/anti-intrusione della sede INDIRE Nucleo Territoriale Nord, corso Vittorio Emanuele II n. 70 Torino, per la durata di n. 24 mesi.

**RDO n. 1820217 del 14/12/2017 SMART CIG: Z3020FFDA7.**

#### **Verbale RUP n.4 del 20/04/2018**

#### **Verifica dei requisiti di ordine generali e speciali dell'O.E. RES NOVA SPA**

Il giorno 20/04/2018 alle ore 11.00 la dott.ssa Alessandra Nota, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento della procedura in oggetto (in seguito RUP), procede alla verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dall'O.E. RES NOVA SPA in fase di gara;

#### **RICHIAMATI**

i Verbali del RUP n.1 del 27/11/2017 n.2 del 18/01/2018 e n.3 del 08/02/2018;

#### **PREMESSO CHE**

- con Decreto del Direttore Generale prot. n. 3913 del 19/02/2018 si è provveduto ad aggiudicare in maniera definitiva, non efficace, l'appalto per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto termico/idrico-sanitario, dell'impianto antincendio e dell'impianto elettrico/anti-intrusione della sede INDIRE Nucleo Territoriale Nord, corso Vittorio Emanuele II n. 70 Torino, per la durata di n. 24 mesi, a favore dell' operatore economico RES NOVA S.p.A., con sede legale in via Principe Amedeo n. 11 – 10123 Partita IVA/Codice fiscale 05651570011;
- ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l'efficacia della suindicata aggiudicazione definitiva è stata subordinata all'esito positivo della verifica dei requisiti generali e speciali, dichiarati dall'operatore economico RES NOVA S.p.A. in sede di gara;

**INDIRE**

Codice fiscale 80030350484

Posta elettronica certificata: indire@pec.it

Codice IPA: UF46QB



- il sottoscritto RUP ha dato avvio alle operazioni di verifica delle dichiarazioni rese dall'operatore economico RES NOVA SPA, nel DGUE presentato in sede di gara (ns. prot. n. 1452/E4 del 18/01/2018), circa il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare pubbliche e dei requisiti di ordine speciale, previsti dalla Lettera di invito e offerta (ns. prot. n. 33031/E4 del 14/12/2017),
- ai sensi del D. Lgs. 159/2011 la documentazione antimafia non va richiesta per la stipula dei contratti il cui valore complessivo è pari o inferiore ad € 150.000,00;


#### TUTTO CIÒ PREMESSO

Il sottoscritto RUP, da atto che le operazioni di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali da parte dell'operatore economico RES NOVA SPA, hanno avuto i seguenti esiti:

➤ dal Certificato della CCIAA di Torino, scaricato dal sito dell'Ente in data 31/02/2018 e acquisito con prot. n. 3401/E4 risulta che l'O.E. RES NOVA SPA è in possesso del requisito di idoneità professionale richiesto dalla Lettera di Invito al punto 6 lett.a) (*iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per gli specifici settori di attività oggetto dell'appalto*).

Dal certificato camerale è risultato, altresì, che socio di maggioranza della RES NOVA SPA è la società BDC SRL. Con nota prot. 4390/E4 del 26/02/2018 è stato richiesto all'operatore economico di integrare la documentazione amministrativa presentata in sede di gara con una dichiarazione relativamente al socio di maggioranza, motivandone l'omessa indicazione nel DGUE presentato in fase di gara e di indicare tutti i soggetti dotati di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo dello stesso.

Con PEC prot. n. 4553/E4 del 28/02/2018 il Legale rappresentante della RES NOVA SPA, a riscontro della suindicata richiesta di chiarimenti, trasmetteva una dichiarazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione della BDC S.r.l., sig. Massimo Diamante quale unico soggetto munito di poteri di rappresentanza della società e comunicava l'assenza di altri soggetti dotati di poteri di direzione e controllo ex art. 80, comma 3, D.lgs. n. 50/2016. In riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della Lettera di invito e offerta, trasmetteva le dichiarazioni



rese da Orso Giorgio e Peradotto Marina Giovanna, rispettivamente, il primo in qualità di socio e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Intecos s.c. (di cui Res Nova aveva acquisito un ramo d'azienda) e la seconda in qualità di socia e consigliere della stessa Intecos s.c..

In merito all'omessa dichiarazione del socio di maggioranza nel DGUE, il Legale rappresentante della RES NOVA SPA riferiva di non aver ritenuto necessario rendere le dichiarazioni relative alla BDC SRL in quanto persona giuridica e comunque segnalando che l'unico soggetto dotato del potere di rappresentanza della BDC SRL, sig Massimo Diamante, aveva reso medesima dichiarazione nel DGUE come legale rappresentante e amministratore delegato di RES NOVA SPA;

- ❖ dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, scaricato dal sito dell'INAIL e acquisito al protocollo dell'Ente in data 16/03/2018 con n. 6771/E4, risulta la regolarità dell'O.E. rispetto al pagamento dei contributi previdenziali;
- ❖ dal Certificato anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reati, rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, acquisito al protocollo dell'Ente in data 20/03/2018 con n. 7151/E4, non risultano a carico della RES NOVA SPA sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- ❖ dal Certificato del Casellario Giudiziale, rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (ns. prot. n. 8227/E4 del 04/04/2018), non risultano condanne per i reati previsti al comma 1, art. 80 D.Lgs. 50/2016 nè a carico dei soggetti dotati dei poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo della RES NOVA SPA nè a carico del Legale rappresentante e dei cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di invio della Lettera di invito e offerta del socio di maggioranza BDC SRL che ha acquisito un ramo della Intecos s.c. (Massimo Diamante, Bruno Garzena, Giuseppe Manara, Umberto Diamante, Emanuele Diamante, Lorenzo Causin, Sergio Demaria, Graziella Straiotto, Andrea Michele Boeti, Fabio Pallottino, Giorgio Mario Cola, Pier Paolo Baldi, Roberto Buschini, Nicola Marsella, Alessandro Balbo Di Vinadio, Arianna Palmisano, Valeriano Seimandi, Stefano Manara, Luca Orso, Giorgio Orso, Marina Giovanna Peradotto);
- ❖ dalla visura ACCREDIA (ns. prot. n. 3367/E4 del 13/02/2018) risulta che la RES NOVA SPA è in possesso della certificazione di qualità ISO 9001;
- ❖ dal Certificato di regolarità fiscale, acquisito al protocollo dell'Ente in data 17/04/2018 con n. 9568/E4, rilasciato dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino, non risultano a



carico della RES NOVA SPA violazioni definitivamente accertate circa il pagamento delle imposte e tasse;

❖ In riferimento alla verifica della sussistenza di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, si fa presente che il Legale rappresentante della RES NOVA SPA ha dichiarato nel DGUE, parte III Motivi di esclusione lettera c), l'insussistenza a carico della società di gravi illeciti professionali. Il Legale rappresentante dell'O.E. tuttavia segnalava "*per mero scrupolo e nell'ottica di totale trasparenza*", la risoluzione anticipata di un contratto stipulato con un soggetto pubblico (Sogin Spa) nell'ambito della Convenzione Consip FM 3, nel quale lo stesso risultava come socio esecutore nel RTI aggiudicatario e che "*tale risoluzione era stata impugnata da Manitalidea Spa, mandataria del RTI, contestandone la legittimità per assenza dei presupposti di fatto e di diritto e che il giudizio era tuttora pendente avanti al Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di imprese (R.G. n. 17275/2017).*"

Il Legale rappresentante della RES NOVA SPA segnalava, altresì, che alla data del DGUE (16/01/2018) non risultava a carico della società alcuna iscrizione nel Casellario Informatico ANAC di cui all'art. 213, comma 10 del D. Lgs. 50/2016.

Il sottoscritto RUP in sede di verifica della documentazione amministrativa controllava sul casellario informatico di ANAC l'effettiva assenza di annotazioni a carico di RES NOVA SPA alla data di sottoscrizione del DGUE, il quale veniva ammesso alla successiva fase di gara con decreto del Direttore Generale prot. n. 2856 del 6/02/2018.

Con PEC del 28/02/2018 prot. n. 4553/E4 il Legale rappresentante della RES NOVA SPA comunicava, tra l'altro, che in data 20/02/2018 senza alcuna previa comunicazione di avvio del procedimento, la società aveva ricevuto un provvedimento dell'ANAC con il quale si comunicava l'avvenuta annotazione nel Casellario informatico della notizia relativa alla risoluzione anticipata di un precedente contratto d'appalto, subita dal RTI MANITALIDEA S.P.A.- MANITAL S.c.p.a., con RES NOVA SPA, consorziata ed indicata dal Consorzio MANITAL S.c.p.a. (mandante del RTI) come ditta esecutrice.

Il Legale rappresentante della RES NOVA SPA precisava che, come specificato dall'ANAC nel provvedimento, "*la risoluzione contrattuale è stata contestata in giudizio con causa tuttora pendente e, pertanto, l'annotazione non comporta alcuna automatica esclusione dalla partecipazione alle*



*gare pubbliche, ma assume mera funzione di pubblicità/notizia del provvedimento assunto dalla stazione appaltante”.*

Dalla verifica effettuata dal sottoscritto RUP sul Casellario informatico dell'ANAC (ns. prot. 6861/E4 del 16/03/2018) risultava l'annotazione della risoluzione per grave inadempimento contrattuale disposta dalla S.A. Sogin Spa nei confronti del RTI Manitalidea Spa (mandataria) e Manital società per i servizi integrati – Consorzio stabile mandante, con RES NOVA SPA nominata esecutrice che tale annotazione non comportava l'automatica esclusione dalle gare pubbliche.

Considerato che le Linee guida ANAC n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate con Delibera n. 1008 del 11/10/2017, prevedono *“che la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, che abbiano comportato, alternativamente o cumulativamente: a) la risoluzione anticipata non contestata in giudizio, ovvero confermata con provvedimento esecutivo all'esito di un giudizio; b) a condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del Codice o della previgente disciplina.”*, il sottoscritto RUP con nota prot. n. 7779 del 27/03/2018 richiedeva all'O.E. ai sensi e per gli effetti dell'art 80, comma 5 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 di produrre idonea documentazione relativa ai giudizi in corso o, in alternativa una dichiarazione da rendere ai sensi del DPR 445/2000 volta a chiarire/comprovare:

- se la società RES NOVA SPA aveva provveduto alla contestazione della risoluzione del contratto soprasoglia per grave inadempimento nei confronti della stazione appaltante Sogin S.p.a., precisando la posizione processuale assunta, l'articolazione e lo stato di tutti i giudizi in corso, compresi eventuali giudizi non menzionati nel casellario informatico ANAC e, specificando, in particolare, se l'impugnazione era stata proposta da MANITALIDEA S.P.A. in nome, per conto e nell'interesse del RTI, di cui RES NOVA SPA era impresa esecutrice o in nome proprio;
- se la società RES NOVA S.P.A aveva contestato il provvedimento di iscrizione nel Casellario Anac, specificando tutte le eventuali iniziative assunte dalla società mandante, anche in sede arbitrale, in relazione alla risoluzione anticipata del contratto di appalto intercorso con la Sogin S.p.A;



Con PEC del 05/04/2018 acquisita al protocollo dell'Ente con n. 8359/E4, a riscontro della suindicata richiesta, il Legale rappresentante della RES NOVA SPA trasmetteva una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 con la quale forniva i seguenti chiarimenti:

- la risoluzione del contratto da parte della Sogin S.p.A. era stata contestata in giudizio dalla mandataria MANITALIDEA S.p.A. avanti al Tribunale di Torino sezione specializzata in materia di imprese (R.G. 17275/2017) per ottenere la dichiarazione di illegittimità e/o illiceità e/o invalidità della risoluzione contrattuale, con atto di citazione notificato il 10/07/2017, sia in proprio che in qualità di mandataria del RTI costituita con MANITAL S.c.p.a. e la causa, che era stata riunita con un'altra precedente (R.G. 22713/2017) relativa al mancato pagamento di fatture per prestazioni dello stesso contratto, era ancora in corso. La RES NOVA SPA non rivestiva direttamente la qualità di parte nel giudizio in quanto priva della legittimazione ad agire nei confronti della Sogin S.p.A. avendo eseguito le prestazioni in qualità di consorziata della MANITAL S.c.p.a., considerato che secondo la giurisprudenza *"dovendosi riconoscere nel Consorzio proprio in virtù dell'indicata autonomia, l'unico soggetto legittimato ad agire nei confronti della stazione appaltante"* (Cass. Civ sez I 18 gennaio 2018 n. 1192);
- il provvedimento ANAC di annotazione nel Casellario informatico a carico della RES NOVA SPA veniva impugnato avanti al TAR Lazio con ricorso notificato in data 22/03/2018. Il ricorso veniva regolarmente depositato (R.G. 3671/2018) e la società era in attesa di fissazione dell'udienza.

Il sottoscritto RUP, accoglie positivamente i chiarimenti dell'O.E., poiché da essi emerge l'effettiva contestazione in giudizio della risoluzione anticipata del contratto della Sogin Spa, in nome, per conto e nell'interesse del RTI (Manitalidea, mandataria e Manital Scpa, di cui Res Nova è impresa esecutrice) e la cui causa è tuttora pendente.

Inoltre, la Res Nova Spa, ha impugnato il provvedimento ANAC di annotazione nel Casellario informatico della risoluzione anticipata del contratto disposta dalla Sogin Spa.

Pertanto, alla luce delle Linee Guida ANAC n.6 sopra citate, la stazione appaltante nel caso specifico non ha l'obbligo di valutare ai fini dell'eventuale esclusione, i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell'esecuzione di precedenti contratti da parte della RES NOVA Spa, in quanto non vi è stata alcuna acquiescenza rispetto alla risoluzione anticipata.



Il sottoscritto RUP, tuttavia,

- considerando il ruolo specifico ricoperto dalla Res Nova Spa, quale ditta esecutrice indicata dal consorzio stabile, Manital Scpa, mandante nel RTI
- tenuto conto che dall'annotazione ANAC risulta che la mandataria Manitalidea Spa ha precisato che l'imputabilità della condotta omissiva contestata dalla Sogin Spa è riferibile alla Res Nova Spa

ha ritenuto opportuno di approfondire la questione alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di gravi illeciti professionali.

A tal fine si riportano due recentissime sentenze 2018, per le quali:

- ❖ *"il progresso inadempimento rileva a fini escludenti, qualora assurga al rango di <<grave illecito professionale>>, tale da rendere dubbia l'integrità e l'affidabilità dell'operatore economico, anche se non abbia prodotto gli effetti risolutivi, risarcitori o sanzionatori tipizzati. Pertanto, è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante la valutazione della portata di progressi inadempimenti che non abbiano (o non abbiano ancora) prodotto questi effetti specifici"* (Cons. di Stato V sez. 2 marzo 2018 n. 1299);
- ❖ rientra nel prudente apprezzamento dell'amministrazione l'uso discrezionale del potere istruttorio (TAR Campania sez. I 11/04/2018 n. 2390);
- ❖ la fattispecie contemplata di cui al primo periodo della lett. c) comma 5 dell' art 80 D.Lgs. 50/2016 :*"la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità"* ha portata generale mentre rivestono carattere meramente esemplificativo le ipotesi di grave illecito professionale contemplate nel secondo periodo della stessa disposizione (TAR Campania sez. I 11/04/2018 n. 2390): *"Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione*



*appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”*

- ❖ la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad una valutazione caso per caso della fattispecie concreta di risoluzione contrattuale considerato che *“il legame esistente tra ipotesi generale e fattispecie tipizzate è rintracciabile nella «dimostrazione con mezzi adeguati» che la norma impone alla stazione appaltante, onere che, nell'ipotesi generale, non risente di alcuna conformazione particolare, restando, di conseguenza, verificabile, pro caso, alla stregua dei consueti parametri di imparzialità dal punto di vista della non manifesta irragionevolezza e proporzionalità della valutazione compiuta”* (TAR Campania sez. I 11/04/2018 n. 2390);
- ❖ la possibilità per la stazione appaltante di valutare una precedente risoluzione contrattuale può essere effettuata anche a prescindere dalla pendenza di un giudizio, in quanto *“ben può la stazione appaltante qualificare il fatto, inteso come comportamento contrattuale del concorrente quale grave illecito professionale, dovendo tuttavia dimostrarne l'incidenza in punto di inaffidabilità, e quindi prescindendo dalla pendenza di un giudizio”* (TAR Campania sez. I 11/04/2018 n. 2390);

In considerazione delle Linee guida Anac n.6, dell'orientamento giurisprudenziale e dei chiarimenti forniti dall'O.E. RES NOVA SPA, tenuto conto della buona fede e trasparenza dimostrati dall'operatore economico in ogni fase della procedura, dell'atteggiamento collaborativo tenuto dallo stesso, del valore della gara pari ad € 7.355,10 (oltre IVA al 22%), della contestazione sia della risoluzione contrattuale che del provvedimento di annotazione da parte dell'ANAC a carico dell'O.E. nei modi in precedenza descritti, il sottoscritto RUP ritiene che non sussista per la RES NOVA SPA l'ipotesi di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c) del D. Lgs 50/2016.

- In riferimento al controllo sul possesso del requisito di ordine speciale previsto dalla Lettera di invito e offerta al punto n. 6 lett. d) (*esperienza maturata in servizi analoghi*), esso è stato provato



mediante l'attestazione SOA n. 21020/35/00 rilasciata in data 09/03/2017 dalla BENTLEY SOA, verificata sul sito dell'Anac (ns. prot.n. 6863/E4 del 16/03/2018).

Tenuto conto che i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generali e speciali, dichiarati dall'operatore economico RES NOVA SPA in sede di gara, hanno avuto esito positivo e che pertanto dalla data dell'ultimo riscontro positivo sull'O.E. avvenuto il 17/04/2018 è intervenuta ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, si propone la stipula del contratto con l'operatore economico RES NOVA SPA, previa acquisizione di garanzia definitiva ed in seguito alla riunione di coordinamento necessaria per la valutazione dei rischi interferenziali.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Alessandra Nota



AN/md

Ufficio mittente:

- Funzionario AA.GG. NT NORD/SUD
- Collaboratore NT SUD